

Legge regionale n. 20 del 5 agosto 2002

Legge Finanziaria per l'anno 2002

(B.U. 8 agosto 2002, n. 32)

Art. 13.

(Utilizzo dei beni del demanio idrico ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera b)

1. La Giunta regionale è delegata a disciplinare con proprio regolamento le funzioni attinenti la gestione del demanio idrico, in materia di utilizzo delle pertinenze idrauliche e delle spiagge lacuali, previste dall' [articolo 86 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112](#) (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione [del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59](#)) ed in attuazione dell' [articolo 59, comma 1, lettera b\), della l.r. 44/2000](#), al fine di procedere:

- a) alla formazione di un'anagrafe regionale delle utilizzazioni dei beni del demanio idrico con riferimento alle spiagge lacuali ed alle pertinenze idrauliche;
- b) alla definizione dei criteri per la determinazione dei canoni riferiti al demanio lacuale ed alle utilizzazioni delle pertinenze idrauliche;
- c) alla definizione dei criteri e delle modalità per il rilascio delle concessioni del demanio idrico con riferimento alle spiagge lacuali ed alle pertinenze idrauliche.